

sottoposto colui che indica, nella documentazione o registrazione, **un'imposta inferiore** a quella dovuta.

L'art. 6, comma 5, precisa che nel caso di **omissione con più violazioni concernenti una medesima operazione**, la sanzione è applicata una sola volta.

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'Ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono, che eleva un atto di contestazione all'esercente con indicazione dei fatti ascrivibili al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per l'emissione delle sanzioni nonché dei minimi edittali previsti per le singole violazioni.

Fattispecie	Sanzioni	Caratteristiche delle sanzioni	Particolarità
Omessa o incompleta memorizzazione e/o invio dei corrispettivi di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972	100% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500		La violazione nella memorizzazione o invio dei corrispettivi giornalieri, per 4 volte, in giorni diversi, nel periodo di un quinquennio, espongono l'esercente alla chiusura dell'attività da 3 giorni a un mese, e da 1 a 6 mesi qualora dal totale delle violazioni i corrispettivi totali evasi siano superiori a euro 50.000.
Omessa annotazione sui registri dei corrispettivi	90% dell'imposta dovuta con un minimo di euro 500	Si applica il cumulo delle sanzioni, infatti l'art. 6, comma 5, dispone in caso di	

		più obblighi inerenti la certificazione, e registrazione del corrispettivo, la sanzione è applicata una volta sola.	
Omessa annotazione nel registro dei corrispettivi in caso di malfunzionamento dell'apparecchio fiscale	100% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 500		In caso di negligenza nella richiesta di un intervento di manutenzione, si applica una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

Se la motivazione è collegata “*per relationem*” ad altro atto inconoscibile al contribuente, quest'ultimo deve essere obbligatoriamente allegato, salvo che l'atto di contestazione non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore può **estinguere la sanzione** pagando una somma non inferiore al terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

Oltre al caso dell'acquiescenza, il contribuente destinatario dell'atto di contestazione può, entro il termine fissato per produrre ricorso, presentare **deduzioni difensive**.

Le **sanzioni** irrogate, qualora rideterminate a sensi dell'accoglimento delle deduzioni difensive, sono **definibili entro il termine di proposizione del ricorso** e sono **ridotte** in tal caso a un terzo del loro ammontare.

Il verificarsi, in un quinquennio, di **4 distinte violazioni** nella certificazione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, espone il contribuente alla sospensione dell'autorizzazione allo

svolgimento dell'attività o della licenza, ovvero dell'esercizio dell'attività da 3 giorni a 1 mese, e, in caso di **corrispettivi complessivi evasi superiori a euro 50.000**, da 1 a 6 mesi, a sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 471/1997.

Il provvedimento, assunto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente, è **immediatamente esecutivo**, e deve essere **notificato**, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'atto di contestazione relativo alla quarta violazione.

L'esecuzione della sospensione viene assicurata con il sigillo dell'organo accertatore e la firma dei funzionari, anche inquadrati nei ranghi della Guardia di Finanza.

Di seguito si riporta una panoramica in merito all'irrogazione delle **sanzioni per violazioni sulla documentazione e registrazione dei corrispettivi**.

Naturalmente per le violazioni è possibile usufruire del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 qualora non siano state avviate accessi, ispezioni o verifiche da parte degli organi accertatori.

L'**omessa installazione dei registratori telematici** è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

Novità

Il fulcro delle principali novità relative al sistema sanzionatorio e nell'utilizzo di strumenti evoluti d'incasso contenuto nella **Legge di bilancio 2021** si riscontra all'art. 1, commi da 1109, si prevede di **differire la possibilità di sostituire l'adempimento di certificazione e invio dei corrispettivi telematici, con strumenti evoluti di pagamento, dal 1° gennaio al 1° luglio 2021**, in quanto si è tenuto conto dell'emergenza Coronavirus, e manca un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che regoli in modo risolutivo i requisiti tecnici delle apparecchiature, il contenuto e la tempistica di trasmissione dei relativi *files*.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 abroga l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, al fine di armonizzare l'apparato sanzionatorio sui corrispettivi telematici, introducendo, all'interno

dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, il comma 2-*bis*, che stabilisce l'irrogazione di una **sanzione pari al 90%** dell'imposta in caso di memorizzazione, o invio, omesso o tardivo, ovvero, incompleto o infedele rispetto al corrispettivo corretto. La medesima sanzione si applica in caso di **malfunzionamento del misuratore fiscale**, denominato **RT**, quando le operazioni non sono registrate su un registro giornaliero dei corrispettivi, tenuto anche con modalità informatiche.

Si precisa inoltre che, in caso di **omessa, tardiva** (oltre 12 giorni dopo quello in cui l'operazione è ultimata), **infedele, o incompleta trasmissione** dei dati, senza che ciò abbia apportato irregolarità anche nella liquidazione dell'IVA, si applica una sanzione di euro 100 riferita a ciascuna violazione giornaliera, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Inoltre, è aggiunto l'art. 5-*bis* in quest'ultimo decreto per cui, chi **altera i dati o manomette il registratore telematico**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.

Legge di bilancio 2021: sanzioni su corrispettivi e strumenti di pagamento

Contenuto	Aspetti rilevanti	Decorrenza
Adozione POS evoluti con trasmissione giornaliera delle operazioni in luogo dei corrispettivi	Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve stabilire le regole tecniche, i dati da trasmettere, i termini per l'invio telematico	Dal 1° gennaio 2021, fissato dall'art. 2, comma 5- <i>bis</i> , del D.Lgs. n. 127/2015, al 1° luglio 2021
Sanzioni per omessa, tardiva, o incompleta memorizzazione o invio dei corrispettivi	La misura della sanzione passa dal 100% al 90%, allineandosi alla sanzione minima per omessa fatturazione	1° gennaio 2021
Sanzioni per omessa, tardiva, o incompleta trasmissione dei	100 euro. Per ciascuna trasmissione, senza possibilità	1° gennaio 2021

corrispettivi senza inficiare la correttezza nell'invio e nel versamento relativi alla liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale	di usufruire del cumulo giuridico, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997	
Sanzione per alterazione del contenuto dei <i>files</i> o per manomissione del Registratore Telematico	Da euro 3.000 a euro 12.000 dovuti per l'alterazione dei dati nella memorizzazione e/o invio dei corrispettivi	1° gennaio 2021

La Legge di bilancio 2021 ricorda inoltre che, in caso di **contestazione** della violazione **non è possibile effettuare ravvedimento operoso** per sanare l'omessa, incompleta o tardiva memorizzazione dei corrispettivi.

Le **sanzioni accessorie** della chiusura da 3 giorni a 1 mese dell'attività in merito a mancata, tardiva, infedele memorizzazione o invio dei corrispettivi giornalieri in 4 giorni distinti di un quinquennio si applicheranno anche, oltre che in riferimento ai commercianti al minuto, anche ai rivenditori di carburanti per motori e agli apparecchi distributori automatici per la cessione di beni o di documenti di legittimazione per prestazione di servizi.

Inoltre, in caso di **mancata installazione dei nuovi misuratori fiscali**, ovvero di loro **manomissione**, si applicherà la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi e in caso di recidiva, da due a sei mesi.

Soggetti interessati

Sono interessati alle norme su scontrino fiscale e su semplificazioni in materia di sistemi evoluti di incasso le S.r.l., anche semplificate, le S.p.A., le S.a.p.A., le società cooperative, le S.n.c., le S.a.s., le imprese individuali o familiari, in contabilità ordinaria o semplificata. Il riferimento è a soggetti che **effettuano operazioni senza obbligo di rilascio della fattura al cliente** (art. 22 D.P.R. n. 633/1972), vale a dire commercianti al minuto, albergatori, esercenti attività di ristorazione, artigiani.

Procedure

Si riporta di seguito un caso pratico.

ESEMPIO

Simone Rossi è un commerciante al dettaglio di mobili, codice ATECO 475910, il quale è dotato di un Registratore Telematico che rilascia al cliente la certificazione dell'acquisto per il cambio o l'esercizio del diritto di garanzia e che in data 11 gennaio 2021 realizza corrispettivi per complessivi euro 500, in data 19 gennaio per euro 350 ma, alla fine del mese, pur avendo rilasciato i documenti commerciali ai clienti, ha trascurato di inviare all'Agenzia delle entrate tali dati giornalieri. A questo punto l'esercente vuole usufruire, in data 5 febbraio 2021, dell'istituto del ravvedimento operoso regolamentato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 al fine di sanare il tardivo invio.

Il nuovo ravvedimento in caso di tardivo invio dei corrispettivi giornalieri

Simone Rossi effettuerà il ravvedimento operoso entro i 90 giorni dall'omissione nell'invio dei corrispettivi, la cui scadenza ultima cade entro 12 giorni dal compimento delle operazioni, pertanto dovrà versare 1/9 di euro 100 per ciascuna violazione giornaliera: il modello di pagamento, una volta effettuate le 2 trasmissioni tardive si dovrà compilare come segue:

Sezione Erario

Codice Tributo	Anno	Importo a debito
8911	2021	11,11
8911	2021	11,11

Trattandosi di utilizzare un codice tributo per le sanzioni da tardiva trasmissione generico, al fine di favorire meglio l'abbinamento del ravvedimento alla violazione, da parte dell'Ufficio, è consigliabile compilare **un rigo dell'F24 per ciascuna trasmissione giornaliera** da regolarizzare.

Studio Ramuglia Informa

Decorrenza

La riforma delle sanzioni relative ai corrispettivi telematici dovrebbe entrare in vigore il **1° gennaio 2021**, ai sensi della Legge di bilancio 2021, la **moratoria sulle semplificazioni dell'invio delle operazioni** con strumenti evoluti POS si applica **fino al 1° luglio 2021**.